



**Direttiva per la concessione dei contributi ex artt.6 e 7 della OCDPC 566 del 28.12.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”.***

La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per attivare gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato e per l'adozione delle prime misure economiche e la ricognizione dei fabbisogni ulteriori per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento sismico di cui alla OCDPC 566 del 28.12.2018 che ha interessato il territorio della provincia di Catania.

**Art.1.: Ambito di applicazione**

1. la direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico in parola, nonché attività economiche e produttive direttamente interessate dallo stesso evento del 26.12.2018;
2. in applicazione dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 4, della OCDPC 566/2018, si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo finalizzato a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità delle unità immobiliari e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

**Art.2.: Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa**

1. per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D.Lgs. 504/1992, si intende quella in cui alla data dell'evento sismico risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2. nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data dell'evento sismico, il comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo;

**Art.3.: Presupposti per la concessione del contributo per l'abitazione principale, abituale e continuativa**

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018;
2. l'istanza di accesso al contributo deve essere presentata dal proprietario o da uno dei

comproprietari dell'immobile, cui deve essere conferita apposita delega dagli altri comproprietari, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;

3. ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo è necessario presentare, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della OCDPC 566/2018, la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale cui appartiene l'unità immobiliare abbia un esito B o C, l'attestazione di deposito della CILA al Comune, una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l'evento sismico in argomento e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni e la valutazione economica degli interventi da effettuare;
4. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne all'abitazione ed a sue pertinenze;
5. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino:
  - a) degli elementi strutturali;
  - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
  - c) dei serramenti interni ed esterni;
  - d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
  - e) degli arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici) e della camera da letto;
  - f) di ascensori e montascale;
6. qualora l'istanza sia presentata dal locatario per spese sostenute per conto del proprietario, alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo;
7. la superiore autorizzazione è necessaria anche per il ripristino di arredi di abitazioni ammobiliate concesse in locazione, non è richiesta nel caso in cui l'istanza sia prodotta per il solo ripristino di arredi di proprietà del locatario;
8. nel caso in cui l'istanza sia presentata dal locatario, all'istanza deve essere allagato il contratto di locazione registrato nelle forme di legge;
9. per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di contributo;
10. il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, della OCDPC 566/2018 è alternativo al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ovvero ad altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono continuare ad essere erogate per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi e, comunque, non oltre i 120 giorni dalla data di presentazione della CILA;
11. come previsto dall'articolo 6, comma 1 della OCDPC 566/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) per unità immobiliare;
12. per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al superiore comma 11;
13. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente potrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, potranno essere sostenuti con il contributo percepito;
14. nel caso di istanza presentata per il ripristino delle parti comuni di immobili condominiali ex articolo 6, comma 2, della OCDPC 566/2018, ferme restando tutte le previsioni di cui al presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 4, l'istanza deve essere prodotta dall'amministratore condominiale o da inquilino munito di delega sottoscritta dagli altri proprietari delle unità abitative dell'edificio;
15. ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Soggetto attuatore le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi,

scontrini fiscali parlanti);

16. nel limite delle risorse rese disponibili con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi ai beneficiari saranno corrisposti secondo le seguenti priorità:

- danni afferenti agli elementi strutturali, alle finiture e agli impianti;
- danni afferenti ai soli arredi danneggiati;

17. ai sensi dell'articolo 25, comma 2 – lett. e), del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi riconosciuti possono costituire anticipazioni sulle spese sostenute per i fini di cui ai precedenti commi, qualora dovessero essere individuate eventuali future disponibilità da destinare a tale scopo.

#### **Art.4.: Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'abitazione principale**

1. La perizia asseverata di cui al superiore articolo 3 deve essere redatta a cura di un professionista abilitato utilizzando l'apposito modulo predisposto dal DRPC Sicilia (**all.E2**), nel quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla OCDPC 566/2018;

b) relativamente ai danni all'immobile:

b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento sismico, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento sismico, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

b.2) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, i serramenti e quanto indicato all'articolo 3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione Siciliana o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

b.3) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per interventi diversi da quelli di cui all'articolo 3 e, pertanto, non ammissibili a contributo;

b.4) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario del contributo;

b.5) produrre planimetria catastale e titolo di proprietà dell'immobile o altro titolo che legittimi la richiesta di contributo, con le necessarie deleghe;

2. alla perizia deve essere allegata la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile oltre quanto già specificato al superiore articolo 3.

#### **Art.5.: Presupposti per la concessione dei contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive**

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018;

2. la domanda di contributo è presentata, debitamente sottoscritta, dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti all'evento di cui alla citata delibera, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;

3. qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la domanda di contributo è presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), la stessa domanda è ammissibile solo nel

caso in cui, in accordo con il proprietario, il richiedente dichiara di accollarsi la spesa per il ripristino. In tal caso, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell'immobile ed un suo documento di riconoscimento in corso di validità;

4. la stima dei danni subiti deve essere certificata da perizia asseverata redatta secondo il modello allegato (**all.E1**) da tecnico abilitato;
5. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi, finalizzati al ripristino:
  - a) degli elementi strutturali;
  - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
  - c) dei serramenti interni ed esterni;
  - d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
  - e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale (compresi gli elettrodomestici);
  - f) di ascensori e montascale;
6. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento sismico, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.
7. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati realizzati, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne al fabbricato ed a sue pertinenze;
8. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore;
9. come previsto dall'articolo 7, comma 3 della OCDPC 566/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila);
10. per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al superiore comma 9;
11. ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Soggetto attuatore le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti);
12. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente potrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, potranno essere sostenuti con il contributo percepito;
13. con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
14. per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014

della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

15. nel limite delle risorse rese disponibili con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi ai beneficiari saranno corrisposti secondo le seguenti priorità:
  - attività che hanno subito danni di cui al superiore comma 5, nonché danni a impianti e macchinari necessari per la piena funzionalità dell'attività economica e produttiva;
  - danni afferenti al solo danneggiamento di attrezzature, arredi, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
16. ai sensi dell'articolo 25, comma 2 – lett. e), del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi riconosciuti possono costituire anticipazioni sulle spese sostenute per i fini di cui ai precedenti commi, qualora dovessero essere individuate eventuali future disponibilità da destinare a tale scopo.

**Art.6.: Requisiti per l'accesso ai contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive**

1. per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, le attività economiche e produttive devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente,
  - b) essere in possesso di partita IVA,
  - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione,
  - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
  - e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,
  - f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
2. i requisiti di cui al comma 1, lettere a) - b) - c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento sismico e di presentazione della domanda e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
3. i requisiti di cui al comma 1, lettere d) - e) - f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
4. la sussistenza dei superiori requisiti, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, va attestata nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (**all.B1**);
5. la documentazione attestante la sussistenza dei citati requisiti, a pena di decadenza dal contributo, deve essere allegata alla richiesta di contributo presentata al comune dove ha sede l'attività.

**Art.7.: Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica e produttiva**

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata redatta da un professionista abilitato, utilizzando l'apposito modello predisposto dal DRPC Sicilia (**all.E1**), nel quale il perito sotto la propria personale responsabilità deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla OCDPC 566/2018;
  - b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
    - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento sismico, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento sismico, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
    - b.2) specificare se i danni riguardano una o più strutture edili destinate ad uso economico e produttivo, indicando i dati catastali di ciascuna di esse;
    - b.3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti, i serramenti e quanto indicato all'articolo 5, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione Siciliana o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
    - b.4) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per interventi diversi da quelli di cui all'articolo 5 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
    - b.5) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
    - b.6) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
  - c) fornire le specifiche informazioni precisate nella modulistica di cui alla presente direttiva (**all. )** finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
2. nel caso di:
- a) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, la perizia asseverata deve contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o riparazione dei beni danneggiati, con indicazione dettagliata dei relativi costi,
  - b) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, la perizia asseverata deve contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino danneggiate ed il dettaglio dei relativi costi;
3. alla perizia devono essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività;

#### **Art.8.: Trasferimento della proprietà dell'attività economica e produttiva**

Il soggetto che, dopo avere presentato la domanda di contributo, trasferisce la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

#### **Art.9.: Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico**

1. in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui agli articoli 6 e 7 della OCDPC 566/2018, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto nella presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo;
2. il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al

quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di contributo;

3. la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma 2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione;
4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del comma 2, la domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente direttiva dovrà, in ogni caso, contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

#### **Art.10.: Procedure di verifica e controllo delle richieste di contributo**

1. i comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;
2. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, le competenti amministrazioni comunali provvedono ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
3. in caso di accertata insussistenza dei requisiti, il comune provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo da loro comunicato;
4. dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto al DRPC Sicilia unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.

#### **Art.11.: Revoca del contributo**

1. i comuni e il DRPC Sicilia si riservano di procedere alla revoca del contributo erogato e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme concesse qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle richieste di contributo, alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo.

#### **Art.12.: Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo**

1. per la concessione del contributo per i danni subiti all'abitazione principale o all'attività economica e produttiva, gli interessati che alla data dell'evento sismico sono in possesso dei requisiti previsti da questa direttiva devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato (**all.A1 per le attività produttive oppure all.A2 per edilizia privata**), personalmente o a mezzo posta raccomandata a.r., nel qual caso farà fede la data del timbro postale, al comune di residenza o dove ha sede l'attività economica entro il termine tassativo di giorni 60 dalla data di pubblicazione della OCDPC 566/2018 (02.01.2019), nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente direttiva, utilizzando la modulistica allegata;
2. qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo ma venga presentata da terzi, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella stessa domanda;
4. nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata, il comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

**Art.13.: Trasferimento delle somme ai comuni per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto**

1. i Soggetti attuatori – Sindaci dei comuni indicati nella OCDPC 566/2018, previa dichiarazione dell'avvenuto controllo delle richieste di contributo e della rispondenza della documentazione prodotta dai richiedenti alle disposizioni di cui alla presente direttiva, provvedono a comunicare al Commissario delegato l'elenco delle domande ammesse a contributo e a richiedere il trasferimento su apposito conto di Tesoreria delle somme necessarie per la liquidazione del beneficio agli aventi diritto. La rendicontazione delle somme erogate dovrà avvenire nel rispetto dei termini di cui alla disposizione commissariale di nomina a Soggetto attuatore.

**Art.14.: Entrata in vigore della direttiva**

1. la presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Pr esidenzadellaRegione/PIR\\_ProtezioneCivile](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Pr esidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile)

2. la direttiva e la relativa modulistica saranno, altresì, inviate ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale e con altre modalità ritenute più opportune ed efficaci, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

18 GEN. 2019



Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018  
Dirigente Generale del DRPC Sicilia